

LA RILEVANZA PENALE DEGLI ATTI DI VIOLENZA IN AMBITO SPORTIVO E LE RELATIVE MISURE PREVENTIVE ADOTTATE

Marco Gambardella

1. Introduzione

La violenza in occasione di manifestazioni sportive, pur essendo un fenomeno presente da molti decenni nella nostra vita quotidiana, trova un punto di emersione fondamentale nel maggio del 1985 con la morte di 36 persone nella partita Juventus-Liverpool allo stadio Heysel in Belgio.

A distanza di breve tempo da questo grave episodio, viene adottata la Convenzione europea sulla violenza e disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive.

Il legislatore italiano, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, ha emanato la l. n. 401 del 1989, che nella parte finale disciplina i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive e, soprattutto, connessi alle competizioni calcistiche.

La legge n. 401/1989 è stata più volte modificata e integrata nel tempo, da ultimo, in particolare, dal decreto legge Amato (n. 8 del 2007).

Con il decreto legge Amato si è intervenuti, con decretazione d'urgenza, al fine di reprimere forme di violenza nelle competizioni calcistiche, all'indomani dei violenti scontri avvenuti il 2 febbraio 2007, in occasione del derby di calcio siciliano Palermo-Catania, che hanno portato alla morte dell'Ispettore di polizia Filippo Raciti. Ancora una volta, dunque, si tratta di partite di calcio professionistiche.

Due sono le direttrici individuabili nella tutela penale nei confronti degli atti di violenza in ambito sportivo:

i) una prima direttrice relativa, grosso modo, ad atti di “danneggiamento” in senso lato di cose mobili o immobili (ossia violenza su cose);

ii) una seconda direttrice concernente, invece, atti di violenza, anche minimi, commessi nei confronti di agenti pubblici (o persone che rivestono particolari qualifiche, come, ad esempio, gli *stewards*) (ossia violenza su persone).

2. La direttrice della violenza su cose

Interessante è il microsistema normativo che si è venuto a creare in relazione ad atti di distruzione o di deterioramento (o comunque di danneggiamento) di cose mobili o immobili altrui compiuti da tifosi in occasione di una partita di calcio.

A tal proposito, vengono in rilievo tre ipotesi criminose: il danneggiamento *ex art* 635 c.p., la devastazione e saccheggio *ex art*. 419 c.p. e il lancio di materiale pericoloso *ex art*. 6-*bis*, l. n. 401/1989.

In particolare, occorre considerare che con il citato d.l. n. 8/2007 (c.d. Decreto Amato) è stata introdotta una ulteriore aggravante del reato di danneggiamento (art. 635, comma 2, n. 5 *bis* c.p.), che si configura quando il fatto è commesso “sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive”.

Si tratta di tre incriminazioni (danneggiamento aggravato di attrezzature e impianti sportivi *ex art*. 635 c.p., lancio di materiale pericoloso *ex art*. 6 *bis* l. 401/1989 e devastazione e saccheggio *ex art*. 419 c.p.) che, dal punto di vista strutturale presentano fattispecie omogenee, nuclei comuni di elementi costitutivi.

Ebbene, dall'elaborazione giurisprudenziale si può trarre una sorta di mini-sistema costruito su incriminazioni di progressivo disvalore che si assorbono tra loro.

Ad esempio, secondo la Corte di cassazione, la condotta di chi lancia fumogeni, razzi o corpi contundenti atti ad offendere cagionando danneggiamento a cose di proprietà pubblica, integra il reato previsto dall'art. 6-*bis* l. 401/89 (lancio pericoloso di cose), che assorbe il danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 5-*bis*, c.p.); ciò si ricava anche sulla base della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato” contenuto nell'*incipit* dell'art. 6-*bis*: infatti, il delitto di lancio di materiale pericoloso è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e il danneggiamento aggravato con la meno grave pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione (in questo senso, si veda Cass., 8 maggio 2014, CED Cass., n. 261101).

Quanto ai rapporti tra il delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e quello di danneggiamento aggravato, la giurisprudenza ha affermato come il primo assorba il secondo; e che integra la figura della devastazione la condotta di un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio della partita, tentino di forzare lo schieramento delle forze dell'ordine lanciando oggetti e danneggiando strutture dell'impianto sportivo (messa in pericolo dell'ordine pubblico tutelato dalla devastazione con la conseguente pena alta da 8 a 15 anni di reclusione).

Con riferimento al delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.), da notare il tentativo di contestare, da parte della Procura di Roma, anche l'aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art. 270-sexies c.p., nei fatti di devastazione commessi in occasione della morte di un tifoso di calcio (Gabriele Sandri) da un gruppo di tifosi, concretatesi in aggressioni alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assedio a caserma, incendio di autobus, danneggiamento di auto e moto in sosta. Condotte, tuttavia, che non sono state ritenute, dalla Cassazione, tali da integrare l'aggravante della finalità di terrorismo (Cass., sez. I, 27 maggio 2008, n. 25949).

3. La direttrice della violenza su persone

A tal proposito, vengono in rilievo tre delitti del codice penale doppiati da corrispondenti figure previste nella legge speciale n. 401/1989, come implementato dal Decreto Amato del 2007.

Si tratta dei reati codicistici: (a) della violenza o minaccia ad pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), aggravata dalla commissione del fatto mediante lancio o utilizzo di corpi contundenti (art. 339, comma 3, c.p.); (b) resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), aggravata uguale a prima (art. 339, co. 3, c.p.); (c) delitto di cui art. 583-*quater* c.p., lesioni personali (gravi o gravissime), cagionate a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (per le gravi è prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; per le gravissime, da 8 a 16 anni).

La legge n. 401 del 1989 prevede ipotesi corrispondenti a quelle del codice penale a tutela degli addetti ai controlli degli stadi (c.d. *stewards*): (i) art. 6-*quater*, ovvero violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli negli stadi, per cui si applicano le ipotesi aggravate degli artt. 336 e 337 c.p. in relazione all'art. 339, comma 3 c.p.; (ii) art. 6-*quinquies*, ovvero lesioni personali nei confronti degli addetti agli stadi, per cui si applica l'art. 583-*quater* c.p.

4. Strumenti di tutela a carattere preventivo nei confronti di persone "pericolose" che hanno preso parte ad episodi di violenza su cose o persone in occasione o a causa di manifestazioni sportive

Il nostro ordinamento prevede peculiari strumenti di tutela a carattere preventivo applicabili nei confronti di persone "pericolose"; anche per i minori di anni 18 che abbiano compiuto 14 anni.

Si tratta, nel dettaglio, di due diverse misure di prevenzione antiviolenza nelle manifestazioni sportive, disciplinate dall'art. 6 l. n. 401/1989.

Si tratta di vere e proprie "misure di prevenzione personali" seppure atipiche che partecipano della disciplina e delle caratteristiche delle misure di prevenzione elaborate dalla giurisprudenza negli ultimi anni.

Prima caratteristica, fra tutte, è che si prescinde dalla commissione di un reato, dell'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità penale; è sufficiente, per l'applicabilità della misura, l'appartenenza ad una categoria di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale.

Tra i principi propri delle misure di prevenzione, oltre alla riconducibilità della persona alle numerose categorie elencate della “pericolosità sociale” andrebbero accertati i presupposti della:

(a) pericolosità sociale della persona con specifico riferimento alle condotte illecite che possono essere realizzate in ambiti di manifestazioni sportive;

(b) attualità della pericolosità del soggetto attinto dalla misura.

Tale accertamento dei due presupposti deve avvenire esclusivamente sulla base di elementi di fatto.

Inoltre, si deve indicare come le misure abbiano una durata minima di 1 anno e massima di 5 anni.

I provvedimenti sono revocati o modificati quando siano venute meno o siano mutate le condizioni e i presupposti che ne hanno giustificato l’emissione (art. 6, comma 5; *rebus sic stantibus*)

Veniamo, ora, in particolare alle due misure di prevenzione (art. 6 l. 401/1989).

(A) Comma 1 art. 6 l. 401/1989: misura (di prevenzione) del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (ambito di competizioni organizzate dagli enti o federazioni del Coni).

Tale misura viene applicata dal Questore (autorità amministrativa) ed è limitativa del diritto di circolazione; è consentita la misura dall’art. 16 Cost. anche per motivi di sicurezza.

La misura di prevenzione è adottata con atto amministrativo; e dunque nei suoi confronti sono esperibili i mezzi di tutela amministrativa: *i*) istanza di riesame al questore; *ii*) ricorso gerarchico al Prefetto; *iii*) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; *iv*) ricorso T.A.R.

Il divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive viene comunemente definito D.A.S.P.O., il neologismo “Daspato” designa la persona destinataria della misura di prevenzione.

Per quanto riguarda il contenuto, si tratta di un provvedimento di natura interdittiva.

(B) Comma 2 art. 6 l. 401/1989.

Tale disposizione prevede (eventualmente), in aggiunta al divieto di accesso, con carattere strumentale alla sua osservanza, l’obbligo di presentazioni in un Comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera il divieto di accesso.

Si tratta di una prescrizione di comparizione, che integra una vera e propria misura di prevenzione personale.

Questa misura incide direttamente sulla libertà personale (*ex* art. 13 Cost.), perché impone un comportamento positivo (un *facere*) alla persona sottoposta alla misura e ne limita inevitabilmente, sia pure in modo meno invasivo delle misure detentive, la libertà personale (Cass., S.U., n. 44273/04).

E proprio perché l’obbligo di presentazione in un comando di polizia è una misura che incide sulla libertà personale, è previsto – solo per questa misura preventiva e non per il divieto di accesso *ex* comma 1 art. 6 l. 401/1989 – un procedimento giurisdizionale di convalida della misura.

L’ambito di controllo del GIP, da compiersi sulla base degli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica, è stato esteso alla verifica di tutti i presupposti previsti dalla legge anche quelli che la natura della misura di prevenzione richiede.

Contro l’ordinanza di convalida del GIP è proponibile ricorso per Cassazione, che non sospende l’esecuzione della misura.

Occorre tuttavia far attenzione: discende dall’art. 13 Cost. che il provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione soggettiva non è quello del Questore che ha solo effetti anticipatori e preparatori, ma quello dell’Autorità Giudiziaria, perché la limitazione della

libertà personale non può essere attribuita alle autorità di polizia se non in via provvisoria, in attesa di convalida da parte della Autorità Giudiziaria (art. 13, comma 2, Cost.).

5. Il reato di inosservanza della misura di prevenzione (comma 6 art. 6 l. 401/89)

La violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e la violazione dell'obbligo di presentazione in un Comando di polizia integrano un autonomo illecito penale, un delitto sanzionato con la reclusione da 1 a 3 anni e una cospicua multa (Euro 10000-40000).

Il giudice penale deve valutare la legalità del provvedimento del Questore per eventuale disapplicazione *in bonam partem* dell'atto amministrativo illegittimo ed assoluzione dell'imputato (art. 101, comma 2 Cost. e art. 2 c.p.p.).

6. Conclusione

Le coordinate qui brevemente tracciate prescindono volutamente da una considerazione più ampia del fenomeno della violenza negli stadi. Ebbene non spetta al giurista positivo dare risposte al disagio sociale e culturale che colpisce ampie fasce della società soprattutto giovanile; e che poi sfocia in tali forme di violenza su cose e persone e tensioni urbane.

L'esperto di diritto al più può affinare la tecnica e forgiare gli strumenti giuridici per contenere il fenomeno e sanzionare gli autori di atti illeciti; facendo così la sua parte.